



Oggetto: adozione della Relazione sulla Performance anno 2014

IL RETTORE

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n.150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATI in particolare gli artt. 10, c. 1 lett. b), 14 c. 4, lett. c) e 15, c. 2 lett. b) del decreto sopra citato, che dispongono rispettivamente:

- l'obbligo di adottare un documento, entro il 30 giugno, *“[...] denominato Relazione sulla Performance, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.”* (art. 10, c. 1, lett. b);
- l'attribuzione all'organo di indirizzo politico amministrativo, in collaborazione con i vertici dell'Amministrazione, della competenza di definire la Relazione in oggetto (art. 15, c. 2, lett. b);
- la validazione della Relazione in capo all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), che ne deve assicurare la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione (art. 14, c. 4, lett. c);
- l'obbligo di trasmettere la Relazione alla CIVIT, organismo istituito ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 150/2009, e al Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 10, c.2);

PREMESSO CHE con la delibera n. 9/2010 la CIVIT (ad oggi A.N.AC.) ha espresso l'avviso che le Università non siano tenute ad istituire gli OIV e che le funzioni ad esso attribuite devono essere assolte dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;

VISTE le linee guida per la redazione e adozione della Relazione in oggetto e le linee guida per la validazione della stessa, fornite dalla CIVIT (ad oggi A.N.AC.) rispettivamente con le delibere n. 5 e 6 del 2012;

PRESO ATTO CHE, ai sensi delle linee guida sopra citate:

- l'Amministrazione, una volta elaborata e adottata la Relazione, deve trasmetterla entro il 30 giugno al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la sua validazione;
- il Nucleo di Valutazione elabora e formalizza il documento di validazione, atto che attribuisce efficacia alla Relazione medesima, che deve essere inviato alla propria Amministrazione prima del 15 settembre;
- l'Amministrazione, ricevuto il documento di validazione dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, deve provvedere ad inviarlo, unitamente alla Relazione, alla Commissione e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 settembre;

VISTO il D.L. n. 69/2013 *“Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”*, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 e in particolare l'art. 60, c. 2, che attribuisce all'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) il compito di valutare le attività amministrative delle Università e degli enti di ricerca in luogo dell' A.N.AC., nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 3 del D.lgs. 150/2009 e in conformità ai poteri di indirizzo della Commissione di cui all'art. 13, c. 5 del medesimo decreto;

VISTA la comunicazione inviata dall'ANVUR a tutte le Università in data 28.4.2014, prot. n. 11545/I/8 del 9.5.2014, per informare che è stato attivato il Portale della trasparenza, previsto all'art. 13,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI

c. 6 lett. p) del D.lgs. 150/2009, in cui possono essere inseriti i documenti relativi al ciclo della performance, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

RITENUTO pertanto di assolvere all'obbligo di trasmissione (limitatamente all'obbligo di trasmissione all'ANVUR), di cui all'art. 10, c. 2 del D.lgs. 150/2009 sopra richiamato e alle linee guida n. 5 e 6 del 2012, attraverso il caricamento sul Portale della trasparenza della Relazione sulla performance 2014, e relativi allegati, unitamente al documento di validazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, entro il 15 settembre 2015;

VISTO l'art. 10, c. 8, lett. b) del D.lgs. n. 33/2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*, ai sensi del quale la Relazione sulla Performance deve essere pubblicata sul sito istituzionale, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* – sottosezione *"Performance"*;

DECRETA

1. di adottare la Relazione sulla Performance 2014, agli atti presso l'ufficio Direzione e Affari generali;
2. di trasmettere la Relazione in oggetto al Nucleo di Valutazione dell'Ateneo per la seduta del 4.3.2015, al fine di consentire al Nucleo di Valutazione di procedere alla verifica propedeutica alla validazione;
3. di caricare la Relazione, i relativi allegati e il Documento di validazione sul Portale della trasparenza, entro il 15 settembre 2015;
4. di inviare la Relazione sulla Performance 2014, opportunamente validata, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 15 settembre 2015, nell'intesa che tale obbligo sia tuttora vigente nonostante la creazione del Portale della trasparenza, come da indicazioni fornite per le vie brevi da un collaboratore dell'A.N.A.C.;
5. di pubblicare la Relazione sulla Performance 2014, unitamente al documento di validazione, nella sezione *"Amministrazione trasparente"* – sottosezione *"Performance"* del sito web dell'Ateneo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, c. 4, lett. c) del D.lgs. 150/2009 e 10 del D.lgs. 33/2013.

IL RETTORE
Prof. Stefano Paleari
f.to Stefano Paleari